

ECRI

European Commission against Racism and Intolerance
Commission européenne contre le racisme et l'intolérance

CRI (98) 25
Version italienne
Italian version

Commissione Europea contro il Razzismo e L'intolleranza

Approccio "paese per paese"
dell'ECRI:

RAPPORTO SU SAN MARINO

Strasbourg, marzo 1998



Per ulteriori informazioni riguardanti il lavoro della Commissione Europea contro il Razzismo e l'Intolleranza (ECRI) ed altre attività del Consiglio d'Europa in questo campo, rivolgersi a:

**Secrétariat de l'ECRI / Secretariat of ECRI
Direction des Droits de l'Homme / Human Rights Directorate
Conseil de l'Europe / Council of Europe
F - 67075 STRASBOURG CEDEX
Tel. +33 (09 3 88 41 29 64
Fax: +33 (0) 3 88 41 39 87
E-mail: combat.racism@coe.int**

Visitate il nostro web site: www.coe.int/ecri

INTRODUZIONE

La Commissione Europea contro il Razzismo e l'Intolleranza è stata creata nel 1994 su iniziativa del primo vertice dei capi di stato e di governo degli Stati membri del Consiglio d'Europa al fine di combattere i crescenti problemi di razzismo, xenofobia, antisemitismo ed intolleranza che rappresentano una minaccia per i diritti umani ed i valori democratici in Europa. I membri dell'ECRI sono stati scelti per la loro riconosciuta competenza nel trattare questioni relative al razzismo e all'intolleranza.

All'ECRI è stato affidato il compito di esaminare e valutare l'efficacia delle misure legislative e politiche nonché di altre misure destinate a combattere il razzismo e l'intolleranza negli Stati membri; di stimolare l'azione in materia a livello locale, nazionale ed europeo; di elaborare raccomandazioni di politica generale indirizzate agli Stati membri; di esaminare gli strumenti giuridici internazionali applicabili in questo campo al fine, se necessario, di un rafforzamento degli stessi.

Parte delle attività sviluppate dall'ECRI nell'ambito dell'attuazione del proprio mandato consiste nel suo approccio "paese per paese" che permette all'ECRI di analizzare la situazione di ciascuno Stato membro per fornire ai governi delle proposte utili e concrete.

Il procedimento adottato per la preparazione dei rapporti specifici per paese può essere riassunto nel modo seguente:

- a. La raccolta preliminare delle informazioni e la preparazione dei testi contenenti le bozze preliminari dei rapporti sono effettuate in gruppi di lavoro ristretti dell'ECRI. Le fonti d'informazione utilizzate sono diverse e comprendono, tra l'altro, le risposte fornite dai governi ad un questionario inviato dall'ECRI, l'apporto dei membri nazionali dell'ECRI, le informazioni sulle varie legislazioni nazionali raccolte per l'ECRI dall'Istituto Svizzero di Diritto Comparato¹, informazioni provenienti da diverse organizzazioni non governative internazionali e nazionali, varie pubblicazioni, nonché i mezzi di comunicazione di massa.
- b. L'ECRI esamina e discute in sessione plenaria la bozza preliminare del rapporto relativo a ciascun paese ed adotta un progetto di rapporto.
- c. Il progetto di rapporto è trasmesso al relativo governo in vista di un procedimento di dialogo confidenziale che si svolge attraverso un agente nazionale di contatto designato dal governo. Il progetto di rapporto è quindi nuovamente esaminato ed eventualmente modificato alla luce delle osservazioni fornite da questi.

¹ *Il rapporto compilato dall'Istituto Svizzero di Diritto Comparato (rif: CRI (97)38) riguardante la legislazione in materia negli Stati membri del Consiglio d'Europa è disponibile presso il Segretariato dell'ECRI.*

- d. Il rapporto viene quindi adottato in forma definitiva dall'ECRI in sessione plenaria e trasmesso al governo del paese in questione attraverso il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa. Decorsi due mesi dalla sua trasmissione, il rapporto viene reso pubblico, salva espressa opposizione del governo del paese in questione.

La prima serie di rapporti specifici "paese per paese"² è stata resa pubblica in settembre 1997. Una seconda serie di rapporti è stata trasmessa ai governi dei relativi paesi in gennaio 1998 ed è di conseguenza ora resa pubblica³.

Il seguente rapporto contiene l'analisi e le proposte dell'ECRI riguardanti San Marino.

Occorre segnalare che il lavoro "paese per paese" dell'ECRI viene svolto preparando rapporti per tutti i quaranta Stati membri del Consiglio d'Europa. Questa seconda serie di rapporti, il cui procedimento è stato completato in gennaio 1998, sarà seguita da altre serie di rapporti relativi ai restanti Stati membri del Consiglio d'Europa. L'ordine nel quale i rapporti sono prodotti non ha alcun significato, trattandosi semplicemente dei primi ad essere stati terminati.

La pubblicazione di questo rapporto rappresenta il punto di partenza di un dialogo continuo ed attivo tra l'ECRI e le autorità di ciascuno Stato membro, al fine di individuare delle soluzioni ai problemi di razzismo ed intolleranza a cui l'Europa deve far fronte. L'ECRI sarà parimenti lieta di ricevere l'apporto delle organizzazioni non governative nonché di altre istituzioni attive in questo campo per fare in modo che il lavoro da questa svolto sia il più costruttivo ed utile possibile.

² *Rapporti riguardanti il Belgio, la Repubblica Ceca, la Finlandia, la Grecia, l'Ungheria, l'Islanda, l'Irlanda, la Lituania, il Lussemburgo, Malta e la Polonia.*

³ *Rapporti riguardanti la Germania, il Liechtenstein, la Norvegia, San Marino, la Slovenia e la Svizzera.*

Introduzione

La Repubblica di San Marino ricopre una superficie di circa 61 Km². Il Paese non presenta divari interni significativi, e non esistono minoranze etniche o linguistiche. Negli ultimi anni il Paese ha iniziato a conoscere il fenomeno dell'immigrazione, non più esclusivamente dalla vicina Italia, ma anche da paesi più lontani. Pertanto, nel tentativo di favorire l'integrazione di persone di diversa etnia, lingua, religione e cultura nella società sammarinese, ha acquisito una certa esperienza. L'immigrazione, tuttavia, non ha assunto proporzioni paragonabili a quelle di altri Stati europei. Data la limitatezza del mercato del lavoro, all'ingresso e soggiorno di stranieri nella Repubblica di San Marino viene applicata una politica restrittiva, ma non discriminatoria. Attualmente la situazione economica di San Marino non è critica quanto quella di altri stati europei.

Gli stranieri che vivono a San Marino sono, per la maggior parte, italiani che risiedono nel Paese da lungo tempo e che, apparentemente, non hanno problemi di integrazione. I lavoratori provenienti da paesi non membri dell'Unione Europea sono per lo più "stagionali"; altri lavoratori sono "frontalieri" che vivono in Italia, ma lavorano a San Marino.

La situazione attuale a San Marino non sembra preoccupante sotto il profilo del razzismo e dell'intolleranza. Tuttavia è opportuno seguirne l'evoluzione per evitare l'insorgere di eventuali problemi.

⁴

Nota: *Gli sviluppi della situazione che possono essere intervenuti dopo il 7 febbraio 1997 non vengono presi in esame nell'analisi qui appresso, né vengono trattati nelle conclusioni e proposte ivi contenute.*

I. ASPETTI GIURIDICI⁵

A. Convenzioni internazionali

1. E' auspicabile che San Marino ratifichi i seguenti strumenti internazionali:
 - La Convenzione dell'ONU sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale;
 - La Convenzione dell'UNESCO contro la discriminazione nel campo dell'insegnamento;
 - La Carta Sociale Europea;
 - La Carta Europea delle lingue regionali o minoritarie.

Naturalmente, sebbene si possa ritenere che l'assenza di manifestazioni di intolleranza o di discriminazione a San Marino non renda urgente la ratifica di detti strumenti, si sottolinea, tuttavia, che la loro ratifica è sia una questione di principio che di solidarietà nei confronti degli altri Stati europei.

B. Norme costituzionali

2. La "Dichiarazione dei Diritti" del 1974, approvata sotto forma di legge ordinaria, sancisce i principi ai quali i giudici debbono attenersi nell'interpretazione ed applicazione delle leggi, e riconosce ufficialmente che "tutti sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di condizioni personali, economiche, sociali, politiche e religiose". Si tratta quindi di un'affermazione chiara ed inequivocabile del principio di non discriminazione che si impone tanto al legislatore quanto ai tribunali. Tuttavia la Dichiarazione non fa alcun esplicito riferimento alla discriminazione razziale od etnica, probabilmente perché si ritiene che attualmente non esistano problemi al riguardo.

C. Disposizioni penali

3. Non esistono a San Marino disposizioni di diritto penale finalizzate alla lotta contro il razzismo e la discriminazione. L'ECRI sottolinea che, anche se attualmente non si verificano atti di discriminazione o di razzismo, la legislazione può comunque avere un effetto educativo e dissuasivo importante. Pertanto si incoraggia la Repubblica di San Marino a definire soluzioni adeguate alla propria situazione specifica, in vista dell'istituzione di un'adeguata tutela giuridica contro la discriminazione ed il razzismo.

⁵ *Una rassegna completa della legislazione di San Marino in materia di lotta al razzismo e all'intolleranza è contenuta nella pubblicazione CRI (95) 2 rev, elaborata per l'ECRI a cura dell'Istituto Svizzero di Diritto Comparato (si veda la bibliografia).*

D. Disposizioni civili ed amministrative

4. Apparentemente sono ben pochi i testi legislativi esistenti che trattano espressamente della discriminazione razziale, sebbene certe disposizioni del diritto civile ed amministrativo facciano riferimento a questo tipo di discriminazione. Le autorità sammarinesi potrebbero considerare l'opportunità di adottare misure complementari a titolo di precauzione e di prevenzione.

II. ASPETTI POLITICI

E. Educazione e formazione

5. L'educazione svolge un ruolo essenziale nell'insegnamento della tolleranza e del rispetto ai giovani, suscettibili di essere influenzati da avvenimenti e tendenze esterni. L'articolo 1 della Legge n°60 del 1980 sull'ordinamento scolastico stabilisce il principio secondo cui "nella scuola non sono ammesse distinzioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di opinioni politiche". Tale disposizione si applica a tutti i soggetti che operano nell'ambito della scuola (insegnanti, allievi, personale amministrativo, ecc.) e, di conseguenza, anche alle famiglie degli allievi. A tale principio deve conformarsi ogni politica in materia di educazione condotta a qualsiasi livello del sistema scolastico. Inoltre il programma scolastico dell'anno 1996/97 ha previsto che tutte le scuole elementari di San Marino si impegnino nell'attuazione di progetti educativi dal titolo "Insegnare l'intercultura nelle scuole elementari". Come si evince dai programmi elaborati dai direttori delle scuole elementari, l'obiettivo di questi progetti è quello di insegnare alle generazioni più giovani a promuovere l'armonica integrazione di un crescente numero di residenti stranieri e di persone che hanno acquisito la cittadinanza sammarinese, in possesso di una diversa cultura, religione o lingua, o appartenenti ad un diverso gruppo etnico.

L'ECRI constata con vivo compiacimento che le autorità sammarinesi riconoscono in tal modo l'importanza fondamentale dell'educazione quale strumento di prevenzione dei problemi legati al razzismo e alla discriminazione.

F. Monitoraggio della situazione

6. Tutte le fonti ufficiali asseriscono che San Marino non conosce problemi di razzismo e discriminazione. Un mezzo al quale le autorità potrebbero ricorrere al fine di monitorare la situazione sarebbe quello di effettuare un'indagine o un sondaggio di opinioni tra i cittadini sammarinesi, per sincerarsi che, in effetti, non esista alcuna forma di intolleranza latente, benché nessun incidente sia stato segnalato. Inoltre anche agli stranieri (immigrati, profughi, rifugiati in cerca d'asilo, ecc.) si potrebbe domandare qual è stata la propria esperienza di vita quotidiana a San Marino, poiché potrebbero esistere forme di discriminazione che non vengono denunciate.

G. Mezzi di comunicazione

7. L'ECRI condivide l'opinione delle autorità sammarinesi secondo cui, data la situazione attuale nel Paese, l'educazione e la sensibilizzazione svolgano forse un ruolo più importante rispetto alla legislazione nel prevenire l'insorgere di problemi legati al razzismo e all'intolleranza. A tale riguardo si rileva che campagne di informazione possono essere condotte con successo attraverso i mass media.

* * *

Dati generali forniti dalle autorità nazionali

Per garantire la coerenza, l'ECRI ha ripreso in questa tabella, nelle sue relazioni CBC, unicamente i dati statistici contenuti nelle risposte dei governi al questionario dell'ECRI.

Tale questionario venne inviato alle autorità di San Marino il 13 luglio 1994.

L'ECRI declina ogni responsabilità circa la correttezza dei dati riportati qui sotto.

3.226 residenti non cittadini di San Marino, di cui 3.096 di nazionalità italiana.

826 titolari del permesso di soggiorno (non residenti), di cui 702 di nazionalità italiana.

* *Popolazione: 25.058 abitanti (alla fine del 1995). Cifra indicata nella pubblicazione del Consiglio d'Europa "Evoluzione demografica recente in Europa" (si veda la bibliografia).*

BIBLIOGRAFIA

Questa bibliografia elenca le principali pubblicazioni che sono state consultate per condurre a termine l'esame della situazione a San Marino: non cita tutte le fonti di informazione (media, contatti nel paese, ONG nazionali ecc) che sono state utilizzate.

1. Risposta delle autorità di San Marino al questionario dell'ECRI
2. CRI (94) 2 e Addendum: Situazione negli Stati membri del Consiglio d'Europa in merito alle questioni esaminate dalla Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza: Documenti di lavoro presentati dai membri dell'ECRI, documento del Consiglio d'Europa.
3. "Evoluzione demografica recente in Europa", pubblicazione del Consiglio d'Europa, 1994
4. CDMG (94) 16 Final: evoluzione recente delle politiche in materia di migrazioni e di migranti, documento del Consiglio d'Europa.
5. "Tendenze delle migrazioni internazionali: relazione annuale 1993, OCSE, 1994
6. CRI (95) 2 rev.: Norme giuridiche esistenti negli Stati membri del Consiglio d'Europa per la lotta al razzismo e all'intolleranza, a cura dell'Istituto svizzero di diritto comparato di Losanna, pubblicazione del Consiglio d'Europa
7. "Country Reports on Human Rights Practices for 1994", Dipartimento di Stato Americano, 1995
8. "Country Reports on Human Rights Practices for 1995", Dipartimento di Stato americano, 1996.